



## Notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC

A cura dell'Avv. Maurizio Villani

L'art. 26, comma secondo, del DPR n. 602 del 1973, come aggiunto dall'art. 38, comma 4, lettera b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che la notifica della cartella di pagamento «può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile».

A sua volta, l'art. 1, lett. f), del DPR n. 68 del 2005, definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come «un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati». La lett. i-ter), dell'art. 1 del CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -, poi, definisce «copia per immagine su supporto informatico di documento analogico» come «il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico», mentre la lett. i-quinquies), dell'art. 1 del medesimo CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -, nel definire il «duplicato informatico» parla di «documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario». Dunque, alla luce della disciplina surriferita, la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. «atto nativo digitale»), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. «copia informatica»), come è avvenuto pacificamente in vari casi, dove il concessionario della riscossione ha provveduto ad inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) - cioè il noto formato di file usa-

to per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta (in tal senso, ultimamente, ordinanza n. 30948 della Corte di Cassazione - Quinta Sezione Civile -, depositata in cancelleria il 27 novembre 2019). Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico. Inoltre, nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, sia poi sottoscritta con firma digitale. Può soggiungersi, per completezza, che ai sensi dell'art. 22, comma 3, del CAD - come modificato dall'art. 66, comma 1, del D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 - «Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente sconosciuta». Infine, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non comporta la nullità se la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. S.U. 28/09/2018, n. 23620; Cass. S.U. 18/04/2016, n. 7665). E proprio con riferimento alla notifica di una cartella di pagamento, si è chiarito che la natura sostanziale e non processuale dell'atto non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.p.r. n. 602 del 1973, all'art. 60 del d.p.r. n. 600 del 1973, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni

nel processo civile, comporta, in caso di irrivalenza della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

(Cass. 05/03/2019, n. 6417).

**Avv. Maurizio Villani**  
**Patrocinante in Cassazione**

## Notifica a mezzo PEC con logo dell'agenzia delle entrate

Niente più carta, ma una e-mail, diretta e certificata. Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dalla legge, notifica i propri atti attraverso la PEC, la posta elettronica certificata, alle imprese e ai professionisti iscritti agli albi. Il decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, all'art. 7-quater è intervenuto in materia di notifica mediante Posta elettronica certificata (PEC), modificando il secondo comma dell'art. 26 del DPR n. 602/1973 e aggiungendo un nuovo comma all'art. 60 del DPR n. 600/1973.

La norma prevede, a partire dal 1° luglio 2017, la possibilità per l'Agente della riscossione, di notificare via PEC avvisi e altri atti, nei confronti di:

- soggetti obbligati a disporre, per legge, di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta elettronica certificata INI-PEC (e cioè imprese individuali o costituite in forma societaria e professionisti iscritti in albi o elenchi);
- soggetti per i quali non sussiste tale obbligo, ma ne abbiano fatto specifica richiesta (persone fisiche non esercenti attività d'impresa o professionale, associazioni, fondazioni, comitati, ecc).

### 1. Soggetti obbligati per legge a disporre della PEC

Gli intestatari di un indirizzo PEC reperibile nell'indice INI-PEC o quelli che hanno espressamente richiesto la notifica degli atti via PEC, devono innanzitutto assicurarsi che la loro casella sia sempre attiva, verificarne il corretto funzionamento e consultarla regolarmente per evitare che Agenzia delle entrate-Riscossione non riesca a consegnare eventuali atti loro destinati. In particolare, è opportuno controllare che:

- l'indirizzo PEC risulti correttamente censito, per il tramite della Camera di Commercio/Ordine professionale, sull'indice INI-PEC (quello del nuovo sindacato carabinieri che abbiamo aggiunto in copertina);
- l'indirizzo PEC risulti sempre attivo e operativo;
- la casella non risulti piena e pertanto non riesca a ricevere nuovi messaggi in entrata.

Il tuo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta più attivo? Agenzia delle entrate-Riscossione procede con:

- il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del portale gestito da InfoCamere;
- la pubblicazione del relativo avviso nello stesso portale per la durata di quindici giorni;
- l'invio al destinatario di una raccomandata senza avviso di ricevimento, quale informativa dell'avvenuta notifica, me-

dante deposito telematico e senza procedere ad ulteriori adempimenti. Nel caso in cui la casella risulti valida ma piena, prima di procedere con il deposito telematico, Agenzia delle entrate-Riscossione effettua un secondo invio tramite PEC, decorsi almeno sette giorni, dal primo tentativo.

Come fare per verificare se ci sono atti depositati negli ultimi 15 giorni? Gli atti notificati sono depositati in formato pdf all'interno dell'area riservata di InfoCamere e sono protetti da password. Per scaricare l'atto e il relativo avviso di deposito è necessario seguire le istruzioni indicate sul portale di InfoCamere ovvero contenute nella raccomandata informativa inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione, che attesta l'avvenuto deposito dell'atto.

Una volta scaricato l'atto, per poterlo consultare è necessario disporre di un'apposita password da richiedere:

- utilizzando la funzione disponibile all'interno dell'area riservata di InfoCamere;
- accedendo all'area riservata del nostro portale web e inserendo il numero dell'atto depositato riportato nella raccomandata che hai ricevuto;
- presso i nostri sportelli, compilando l'apposito modello "Richiesta documenti".

### 2. Soggetti non obbligati a disporre dell'indirizzo PEC

La norma prevede inoltre che la notifica degli atti di Agenzia delle entrate-Riscossione possa essere eseguita telematicamente anche nei confronti di soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC presente nell'indice INI-PEC, dietro presentazione di apposita richiesta tramite lo specifico servizio disponibile nell'area riservata di Agenzia delle entrate. Con lo stesso servizio possono essere comunicate anche le variazioni e la revoca dell'indirizzo comunicato. È possibile richiedere la notifica degli atti indicando l'indirizzo di posta elettronica certificata:

- di cui si è intestatario;
- oppure, nel caso di persone fisiche, quello del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado;
- oppure quello di uno dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica nei giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie (per esempio, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi, CAF, ecc.).

Per tali soggetti, nel caso in cui il tentativo di notifica a mezzo PEC risulti vano, anche dopo il secondo tentativo di notifica (effettuato laddove la casella sia valida ma piena), il perfezionamento di notifica non avviene con il deposito telematico, ma l'atto verrà notificato con le modalità "tradizionali" previste dall'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 29.09.1973.

